Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Udienza del 5.11.2015 N. 6342/2015

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con gli Avv.ti SCARPELLI FRANCO, LAZZARINI NICOLETTA MARIAGRAZIA e CARIDI ADELE ARIANNA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 8 MILANO;

RICORRENTE

contro

SRL, con gli Avv.ti COMPAGNINO MASSIMO e PRASCINA VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 10 MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento danni da infortunio .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 3.6.2015, ha convenuto in giudizio SRL per l'accertamento della responsabilità della convenuta per l'infortunio del 5/2/14 e la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti; con vittoria di spese.

Si è ritualmente costituita in giudizio SRL contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4a7

Il ricorso, per i motivi e nei limiti di seguito esposti, è fondato.

è dipendente di SRL dal 1997, inizialmente quale operaio addetto alla pulizia degli aeromobili nonché alle operazioni di carico-scarico, inquadrato al settimo livello C.C.N.L. di settore e da ultimo quale capo squadra inquadrato nel livello 2B, con il compito di coordinare e supervisionare le operazioni di caricamento-scaricamento degli aeromobili presso l'aeroporto di Milano Linate.

Il ricorrente ha esposto che in data 5.2.2014, mentre stava verificando il corretto svolgimento delle operazioni di scarico bagagli dalla stiva di un aeromobile della compagnia Iberia, veniva travolto dal trattore condotto dal Sig.
del pari dipendente della convenuta, che avviava il mezzo pur senza aver ricevuto il segnale di assenso schiacciandogli il piede destro.

***

Tanto premesso si osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre ribadire la ragione per cui non è stata autorizzata la chiamata di terzo richiesta da . SRL la quale intendeva, nel presente giudizio, far valere la responsabilità del collega del ricorrente dalla commissione del fatto e di chiederne la condanna in manleva.

Richiamata l'ordinanza del 13/10/15, si osserva che trattasi di fattispecie in cui il datore di lavoro ha invocato una garanzia impropria che non deriva dal medesimo titolo dedotto in giudizio dal ricorrente, dovendosi ribadire che non è stata concessa l'autorizzazione per evidenti ragioni di celerità del giudizio, senza pregiudizio alcuno delle ragioni che il datore di lavoro potrà eventualmente far valere nei confronti del terzo.

***

Nel merito, va innanzitutto detto che non è contestato in causa, dalla parte convenuta, l'infortunio sul lavoro di nonché la modalità con cui si veniva a verificare, ovvero per la manovra di partenza anticipata da parte del collega che, senza attendere la relativa autorizzazione verbale del ricorrente, partiva alla guida del trattorino elettrico investendo il piede destro del ricorrente.

D'altra parte la stessa società ha prodotto le dichiarazioni rilasciate da il quale riconosceva il proprio errore seppure, in parte, giustificandolo per le avverse condizioni meteorologiche.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4a7

Ora, al di là del tentativo della convenuta di dimostrare di aver provveduto a dare adeguata formazione sulla sicurezza ai propri dipendenti, il giudicante non può che concordare con la difesa del ricorrente, la quale ha specificamente valorizzato la circostanza (non contestata) che già in precedenza un altro collega del ricorrente, era stato vittima di un analogo incidente senza che tuttavia, salvo, forse, una mera circolare, la società abbia adottato alcuna misura precauzionale per ovviare alla evidente pericolosità della dinamica lavorativa in commento.

Pertanto la nocività ambientale era una circostanza che oramai doveva essere ben nota al datore di lavoro il quale quindi, a prescindere dalla sussistenza di norme di cautela specifiche, in base al criterio generale del 2087 c.c. avrebbe dovuto porre in essere adeguati correttivi per tutelare la salute e sicurezza dei propri dipendenti.

Al contrario SRL, nella propria memoria difensiva, non ha minimamente dato conto di essersi adoperata in tal senso.

Giova in proposito richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che così si è espressa: *Allorché venga in rilievo la responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. - non operando l'esonero dalla predetta responsabilità ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 1124 del 1965 - la natura di norma di chiusura del sistema infortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, il dovere di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore* (Cass., n. 12138 del 19/08/2003).

***

Risulta pertanto evidente la responsabilità del datore di lavoro ancor più colpevole, per quanto visto, in quanto, pur avendo già avuto evidenza della necessità di intervenire per evitare il ripetersi di vicende quali quelle del già citato omometteva colpevolmente di porre in essere alcuna misura a tutela dell'integrità dei propri dipendenti tanto che, come visto, analogo episodio vedeva vittima proprio .

Pertanto non è condivisibile la difesa di parte convenuta nella parte in cui censura il ricorso per difetto di allegazione laddove, al contrario, proprio le specifiche allegazioni (non contestate) di cui al ricorso fondano le ragioni del lavoratore.

Né valga invocare la posizione di preposto ricoperta da sostenuta dalla convenuta, secondo cui per il ruolo di capo squadra ricoperto, il ricorrente

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4a7

avrebbe dovuto garantire la sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei confronti degli operai, con la conseguenza che nel presente giudizio non potrebbe quindi imputare alcuna colpa la società.

Difatti pare di comprendere che SRL intenda gravare il ricorrente delle proprie inadempienze, soprattutto relativamente alla mancata adozione di misure cautelative successivamente al già richiamato infortunio occorso al collega

La tesi in commento non può essere accolta in quanto postula ciò che, come già sopra evidenziato, la società non ha minimamente provato, ovvero di aver adoperato misure finalizzate ad evitare il verificarsi di analoghi episodi e, in presenza di queste ultime, la responsabilità del ricorrente che, nel proprio ruolo, avrebbe omesso di adeguarvisi.

Al contrario, non può certamente ritenersi che la posizione ricoperta da comportasse un livello di responsabilità tale da imporgli di sostituirsi al datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi su quest'ultimo gravanti.

***

Pertanto deve ribadirsi che, pacifico nel presente giudizio l'infortunio sul lavoro occorso a ., debba ritenersi, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro le cui omissioni hanno causalmente contribuito al verificarsi dell'evento in commento.

Di conseguenza SRL va condannata a risarcire al lavoratore i danni conseguenti.

A tale riguardo, la difesa di ha documentato che Inail riconosceva una menomazione nella misura del 3% (quindi sottosoglia e pertanto non indennizzata secondo le previsioni del D.lgs 38/2000).

Ritiene il giudicante che tale percentuale di invalidità, sebbene resa dall'istituto assicurativo, possa essere assunta a parametro anche nel presente giudizio, avendosi altresì riguardo all'ampia documentazione medica offerta in produzione dal ricorrente ed adeguatamente valutata dall'istituto assicurativo, seppur nell'ambito del provvedimento in cui si escludeva il diritto all'indennizzo in quanto inferiore al 6%.

Sulla base delle Tabelle di liquidazione del danno del Tribunale di Milano tale percentuale di danno, tenuto conto dell'età dell'infortunato all'epoca dei fatti ovvero 44

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4a7

anni, porta a individuare un diritto al risarcimento del danno biologico permanente nella misura di € 3869,00.

Il tormentato iter ospedaliero del ricorrente successivo all'evento dannoso, comprensibilmente aggravato nella consapevolezza di un evento certamente evitabile se il datore di lavoro si fosse attivato già in occasione dell'incidente del collega, giustifica una personalizzazione del danno, ma non nella misura massima richiesta dalla parte ricorrente ma nella minor misura del 10%.

. SRL va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente a tale titolo la somma di € 4258,60.

***

Il ricorrente ha altresì ampiamente documentato il periodo di inabilità di 64 giorni e, per ragioni analoghe a quelle indicate nel paragrafo precedente, si ritiene che la misura minima di personalizzazione (tenuto conto che la Tabella individua la somma base di € 96,00) debba essere del 10% e così per un valore giornaliero di € 105,60 che, per i giorni di inabilità temporanea, porta a un danno di € 6758,40 che la società va condannata a corrispondere a

In proposito deve osservarsi che, seppur sia vero che , SRL nella propria memoria difensiva ha contestato la sussistenza di un danno biologico permanente e di una invalidità temporanea come dedotti dal ricorrente, deve nondimeno ribadirsi che l'ampia documentazione offerta da questi, a fronte di una mera contestazione non altrimenti supportata, giustifica il riconoscimento del danno nella misura sopra indicata.

Tutti gli importi sopra indicati vanno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sentenza esecutiva

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la responsabilità di . SRL per l'infortunio sul lavoro occorso a in data 5/2/2014 e, per l'effetto, condanna la convenuta a risarcire al ricorrente il danno conseguente per complessivi € 11.017,00, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo;

condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3000,00 oltre accessori;

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4a7

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 5.11.2015

Il Giudice

Tullio Perillo

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: PERILLO TULLIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4a7